

IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA MISSIONE DEL GIURISTA.
L'INSEGNAMENTO DI MIO PADRE CESARE MASSIMO
BIANCA

*FAMILY LAW AND THE MISSION OF THE JURIST. THE
TEACHING OF MY FATHER CESARE MASSIMO BIANCA*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 920-939

Mirzia BIANCA

ARTÍCULO RECIBIDO: 10 de enero de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 22 de febrero de 2022

RESUMEN: Il presente saggio è dedicato all'opera e al contributo di Cesare Massimo Bianca al diritto di famiglia. Ripercorrere il pensiero di Cesare Massimo Bianca nelle diverse stagioni del diritto di famiglia significa accogliere una certa funzione del giurista nella società. Cesare Massimo Bianca, con il suo apporto dottrinario e legislativo, ha rivelato che essere giurista non significa esclusivamente essere interprete delle disposizioni normative, ma significa svolgere una precisa missione per realizzare un più giusto diritto di famiglia. Cesare Massimo Bianca ha svolto questa missione con grande passione, perseveranza, impegno, e per questo il Suo pensiero è destinato a rimanere messaggio indelebile per i giovani. Gli ideali di giustizia, di solidarietà e di uguaglianza che hanno plasmato il Suo pensiero e i principali istituti giuridici del diritto di famiglia rappresentano delle direttive che segnano il percorso del Suo pensiero. Dal punto di vista metodologico l'applicazione del principio di effettività ha consentito a Cesare Massimo Bianca di dialogare costantemente con la giurisprudenza, ascoltando le istanze della società e di tradurle in concreti precetti giuridici. La Sua testimonianza e il Suo pensiero disvelano la Sua particolare sensibilità per i soggetti deboli e la Sua grande umanità. L'equilibrio tra tecnicismo e grande umanità ci consegna un modello unico e irripetibile di metodo e disvela la Sua unicità.

PALABRAS CLAVE: Diritto di famiglia; missione del giurista; coraggio del giurista; solidarietà; uguaglianza; giustizia.

ABSTRACT: *This essay is dedicated to the work and contribution of Cesare Massimo Bianca to family law. Retracing the thought of Cesare Massimo Bianca in the different seasons of family law means welcoming a certain function of the jurist in society. Cesare Massimo Bianca, with his doctrinal and legislative contribution, revealed that being a jurist does not only mean being an interpreter of the legislative provisions, but it means carrying out a precise mission to realize a more just family law. Cesare Massimo Bianca carried out this mission with great passion, perseverance, commitment, and for this reason his thought is destined to remain an indelible message for young people. The ideals of justice, solidarity and equality that shaped his thought and the main juridical institutions of family law represent directives that mark the path of his thought. From a methodological point of view, the application of the principle of effectiveness has allowed Cesare Massimo Bianca to constantly dialogue with the law, listening to the demands of the society and translating them into concrete legal precepts. His testimony and his thoughts reveal your particular sensitivity to weak subjects and his great humanity. The balance between technicality and great humanity gives us a unique and unrepeatable model of method and reveals its uniqueness.*

KEY WORDS: *Family law; mission of the jurist; courage of the jurist; solidarity; equality; justice.*

SUMARIO.- I. RIFLESSIONI INTRODUTTIVE.- II. LA LUNGIMIRANZA E IL CORAGGIO DEL GIURISTA.- III. LA MISSIONE DEL GIURISTA NELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE.- IV. L'UGUAGLIANZA E LA SOLIDARIETÀ QUALI VALORI COMPLEMENTARI ALLA GIUSTIZIA SOCIALE.- V. UNA QUESTIONE DI METODO: IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ E LA FEDELITÀ ALLA NORMA QUALE FATTORE DI INCENTIVAZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL COSTUME.- VI. IL RUOLO DELLA DOTTRINA E IL MESSAGGIO AI GIOVANI.

I. RIFLESSIONI INTRODUTTIVE.

Il presente scritto è la rielaborazione di una relazione tenuta ad un Convegno dal titolo "Il contributo di Cesare Massimo Bianca al diritto di famiglia"¹. In quella sede e ora in questo scritto avevo deciso di evitare un ricordo personale di mio padre, sia perché già avevo dedicato a questo profilo uno scritto che è stato da poco pubblicato², sia perché avevo voluto riservare alla pagina scritta la riservatezza della mia commozione. Inoltre in quella sede avevo altresì deciso di non dedicarmi in generale a delineare il contributo del pensiero di mio padre al diritto di famiglia, tema svolto già e più autorevolmente dai Suoi allievi³, quanto piuttosto di indicare quello che a mio parere è stato il Suo messaggio e il Suo insegnamento, che attiene al ruolo e alla missione del giurista. Questo insegnamento ha percorso tutti i Suoi scritti ma ha trovato un terreno particolarmente fertile nell'ambito del diritto di famiglia, settore del diritto civile cui Egli ha dedicato particolare attenzione⁴ e in cui ha manifestato la Sua lungimiranza e il Suo coraggio, nonché una particolare sensibilità per i valori di giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà, tasselli di quella che mi piace chiamare la piattaforma ideologica del Suo pensiero. Chiaramente questi valori sono l'humus di tutti i Suoi scritti, anche se hanno trovato più piena espressione nel diritto di famiglia. Inoltre proprio in questo settore del diritto civile mio padre ha portato a pieno compimento la Sua idea sul ruolo del giurista, ruolo che nella Sua prospettiva era da intendersi più propriamente come una vera e propria "missione" per la realizzazione dei principi di giustizia, uguaglianza

1 Convegno del 19 Gennaio 2021 tenutosi presso la Corte di Cassazione e organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

2 V. BIANCA, M.: "Ricordo di mio padre Cesare Massimo Bianca", *Vita not.*, 2020, p. 1097 ss.

3 V. PATTI, S.: "C.M. Bianca e il diritto di famiglia", *Familia*, 2020, p. 667 ss.; AULETTA, T.: Ricordo pubblicato sul *Bollettino dell'Università degli Studi di Catania* il 10 settembre 2020; SIRENA, P.: *Foreward to the Third Edition of Introduction to Private Law*, 3° ed., Il Mulino, Bologna, 2021; TROIANO, S.: "En recuerdo del Prof. Cesare Massimo Bianca", *La Ley*, 2020, p. 9 ss.; GARLATTI, C.: "Un ricordo del Prof. Cesare Massimo Bianca", in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Tomo I, XXIII, in corso di pubblicazione; SPASARI, L.: "In ricordo del Prof. Cesare Massimo Bianca", *Temi romana*, 2020, p. 3 ss.; DEL GIUDICE, A.: "Ricordo del Professore Massimo Bianca", *Rivista della famiglia e delle persone*, in via di pubblicazione.

4 È significativo che nell'ambito delle opere del Trattato di Diritto civile, il volume dedicato alla famiglia sia stato quello che ha avuto più edizioni, essendo arrivato alla 6° edizione che è del 2017.

• Mirzia Bianca

Professore Ordinario di Diritto privato, Università degli Studi La Sapienza, mirzia.bianca@uniroma1.it

e solidarietà. Questa missione è stata da Lui svolta sia in qualità di esponente della dottrina, sia in qualità di legislatore, avendo coordinato la Commissione della Riforma della filiazione. Altro importante messaggio di mio padre è quello relativo alla individuazione di un difficile punto di equilibrio tra norma e costume alla luce del principio di effettività, principio che rappresenta sicuramente altro filo rosso del Suo pensiero. Proprio nell'accoglimento del principio di effettività, emerge il Suo costante dialogo con la giurisprudenza, vero e unico test per accertare la vitalità e quindi l'esistenza della norma giuridica. Tuttavia nel pensiero di mio padre e nella Sua impostazione sostanzialistica del diritto, il principio di effettività non è mai considerato isolatamente, ma si accompagna ad altro principio, che è quello della fedeltà alla norma. Si comprende così la Sua particolare impostazione che, se da un lato rifiuta ogni devozione sterile alla norma giuridica, se essa non risulta applicata, dall'altro affida alla norma giuridica la forza propulsiva di fattore di modificazione e di evoluzione del costume. In questa impostazione così particolare del Suo pensiero, la dottrina non è mai antagonista della giurisprudenza, ma con essa costruisce un dialogo virtuoso. Dottrina, giurisprudenza e legislatore non sono mai in conflitto ma concorrono, se pure in diverso modo, alla realizzazione dei valori della società. Questa impostazione dialogica, oltre ad essere un messaggio importante per i giovani, rappresenta a mio parere il più importante lascito di coraggio e di speranza per l'interprete.

II. LA LUNGIMIRANZA E IL CORAGGIO DEL GIURISTA.

Se dovessi trovare degli aggettivi per Cesare Massimo Bianca giurista, sicuramente direi che è stato un giurista "lungimirante" e "coraggioso". La lettura dei Suoi scritti, dal lontano 1955 sino ad oggi, mostra queste caratteristiche che Egli ha mantenuto costanti nel tempo. Era un giurista che riusciva a vedere in anticipo le lacune del sistema quando ancora mancava consapevolezza nel pensiero corrente e nel costume. La Sua lungimiranza, che ha trovato piena espressione sin da quando giovanissimo pubblicò la sua opera monografica sul divieto del patto commissorio⁵, esponendo una tesi allora d'avanguardia, poi accolta dopo tanti anni dalla giurisprudenza, si è sviluppata anche in tempi successivi attraverso le fortunate formule della "causa in concreto" e della buona fede, che hanno trovato negli anni piena applicazione da parte della giurisprudenza di legittimità. In materia di diritto di famiglia queste due caratteristiche hanno trovato piena e completa espressione come emergerà dalla lettura di queste pagine. Prima ho utilizzato anche l'aggettivo di giurista "coraggioso", perché le Sue idee, non solo erano lungimiranti, ma sfidavano con coraggio il comune sentire e il pensiero tradizionale restio a capovolgere la rassicurante prospettiva da tutti accettata. Di recente lo

5 *Il divieto del patto commissorio*, Giuffrè, Milano, 1957.

si è ricordato come un giurista “moderno”⁶ e questa “modernità” del pensiero lo rendeva giovane anche quando negli ultimi anni non lo era più anagraficamente, essendo sempre pronto a confrontarsi con le novità e le evoluzioni della società, che egli analizzava con spirito semplice e senza pregiudizi. Il coraggio poi si esplicava, come accennato, anche nei confronti del costume e della società, non avendo nessuna remora a denunciare l’illegittimità di istituti che egli riteneva contrari al principio di giustizia sociale. Questo coraggio, che nasceva dalla ferma convinzione delle Sue idee, veniva espresso con il Suo consueto garbo sia nei confronti dei colleghi e, ove necessario, anche nei confronti della giurisprudenza. Queste due caratteristiche di lungimiranza e di coraggio non si traducevano infatti mai in tracotanza e in spirito di superiorità, ma unicamente in fermezza e convinzione.

In materia di diritto di famiglia, la lungimiranza e il coraggio hanno assunto un valore simbolico di rovesciamento della tradizionale impostazione dei rapporti familiari, da rapporti verticali e connotati dalla supremazia del capo famiglia, a rapporti orizzontali caratterizzati dalla uguaglianza e dal nuovo concetto di comunità familiare, sia nei rapporti tra coniugi, sia nei rapporti genitori-figli. Già nel lontano 1961, e quindi molto prima della Riforma del diritto di Famiglia del 1975, nella voce del Digesto dedicata alla Famiglia⁷ mio padre individuava le direttrici del movimento di Riforma del diritto di famiglia nel “miglioramento della posizione della moglie e in quella dei figli nati fuori dal matrimonio. Per quanto riguarda il primo problema, il principio paritario affermato nella Costituzione (art. 29, 2° comma), ha posto la questione nei termini concreti di un riadattamento delle disposizioni legislative che attribuiscono al marito una posizione di supremazia o comunque privilegiata rispetto alla moglie... Riguardo alla posizione dei figli nati fuori dal matrimonio... il principio costituzionale che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30, 3° comma), impone già ogni sforzo per escludere qualsiasi elemento di inferiorità del soggetto”⁸. Queste riflessioni continueranno nel 1967 nel saggio dal simbolico titolo: “Lo pseudo-riconoscimento dei figli adulterini”⁹, in cui il problema della equiparazione dei figli adulterini viene prospettato come esigenza morale: “Io mi limiterò a segnalare una delle più pressanti esigenze morali che reclamano un mutamento della disciplina e della concezione dei rapporti familiari: quella della equiparazione dello stato di figlio naturale allo stato di figlio legittimo. Si tratta di un principio che non trova piena rispondenza nel comune sentire: la sua affermazione non può nascere quindi da un’indagine sociologica ma da un’istanza di

6 V. GARLATTI, C.: *op ult. cit.*

7 Voce *Famiglia (diritti di)*, in *Noviss. Dig it.*, VII, Torino, 1961, p. 68 ss., pubblicato in *Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici*, vol. I, T. I, Milano, 2002, p. 285 ss.

8 Così testualmente, *op ult cit.*, p. 300 s.

9 Pubblicato in *La riforma del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione “Giorgio Cini” nei giorni 30 aprile – 1° maggio 1967, Padova, 1967, p. 183 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, T. I, cit., p. 303 ss.

giustizia proposta alla società"¹⁰. La questione morale dell'unificazione dello stato di figlio lo assillerà anche dopo la Riforma del 1975, fino alla Riforma della filiazione del 2012 e 2013, nota come Riforma Bianca in quanto egli era il Presidente della Commissione, progetto culturale da lui voluto e diretto che porta a termine una piena e incondizionata parificazione dei figli. In tal senso egli stesso, in un articolo dedicato alla Riforma, adotta la formula simbolica: "la legge conosce solo figli"¹¹.

Nella stessa e citata voce *Famiglia (diritti di)* del 1961 è contenuta un'altra grande anticipazione intellettuale: quella in ordine all'abbandono dell'idea allora imperante del diritto di famiglia come diritto speciale finalizzato alla realizzazione di interessi superindividuali e la considerazione dei diritti e dei rapporti familiari come appartenenti al diritto privato generale. Questa impostazione, che oggi appartiene alle più evolute riflessioni in materia di diritto di famiglia e che appare ai più scontata, deve considerarsi per quei tempi decisamente rivoluzionaria. Di quelle pagine colpiscono alcuni passaggi: "L'analisi delle norme di diritto positivo esclude la rilevanza di un interesse del gruppo familiare distinto da quello dei singoli membri... L'affermazione senza alcuna riserva della natura privatistica dei diritti di famiglia significa che la fondamentale ed immediata finalità della loro tutela è costituita da bisogni dell'individuo verso l'individuo, e che all'individuo medesimo spetta attuare i valori dei suoi rapporti familiari... L'educazione del minore e l'assistenza familiare si identificano come interessi individuali dei singoli membri della famiglia e la loro protezione giuridica è realizzata nelle forme del diritto soggettivo, quale posizione correlativa ad un obbligo specificamente imposto a determinati soggetti"¹². Riguardo alla posizione dei figli, in quelle riflessioni era già contenuta in nuce la rivoluzione culturale che porterà con la citata Riforma della filiazione del 2012 e 2013 al riconoscimento del principio di unicità dello stato di figlio e alla codificazione dello statuto dei diritti fondamentali del figlio, (rispettivamente art. 315 e 315-bis del codice civile riformato). Altra espressione della Sua lungimiranza è data dall'attenzione che Egli da tempo aveva manifestato in ordine alla questione dell'obbligo (allora vigente) della moglie di aggiungere il cognome maritale: "Altra norma che può considerarsi ormai inoperante è quella che obbliga la moglie ad aggiungere il cognome del marito (art. 143-bis)... Si vuole giustificare tale norma nel richiamo all'esigenza di garanzia dell'unità della famiglia espressamente indicata dalla norma costituzionale (art. 29, 2° comma)... In realtà la riforma del 1975 ha definitivamente recepito l'idea della preminenza del principio di parità su quello dell'unità familiare"¹³.

10 Così testualmente, *op ult cit.*, p. 304.

11 "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1 ss.

12 Voce *Famiglia (diritti di)*, cit., p. 294 s.

13 "I rapporti personali nella famiglia e gli obblighi di contribuzione", in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985 dedicato alla memoria del Prof. Luigi Carraro, Padova, 1986, p. 74 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, T. I, cit., 670.

Con riferimento al coraggio, manifestato anche nei confronti della giurisprudenza, basti ricordare la forza con la quale mio padre aveva denunciato l'ingiustizia della discriminazione dei parenti naturali ad opera della Corte costituzionale, che in più occasioni aveva respinto il giudizio di illegittimità dell'art. 565 del codice civile sulla base della distinzione tra soggetti tra i quali esiste un rapporto di consanguineità e soggetti legati da un rapporto di parentela. Di quelle pagine colpisce soprattutto la fermezza con la quale egli contestava l'operato della Corte costituzionale¹⁴. Così, tra le altre, la seguente affermazione: "la Consulta ci consegna, così, il suo assunto centrale: i parenti naturali non sono parenti"¹⁵. Oltre al coraggio, quelle pagine fanno emergere la Sua lungimiranza. Egli infatti così si esprimeva nei confronti della Corte costituzionale: "l'assunto della non-parentela dei parenti naturali andrebbe dimostrato. La dimostrazione si rende necessaria in quanto la parentela è una nozione normativamente definita dal codice civile: «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite»"¹⁶.

Con la Riforma della filiazione, anche questa discriminazione è stata del tutto eliminata e chiarita dalla nuova formulazione dell'art. 74 del codice civile che, anche se per Lui superflua, al fine di evitare le letture del passato, include espressamente nella nozione di parentela anche quella naturale.

III. LA MISSIONE DEL GIURISTA NELLA REALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE.

Il coraggio e la lungimiranza che costituiscono la cifra principale del Suo essere giurista non si comprendono appieno se non si comprende quello che c'era dietro. Nel caso di mio padre il movente principale è il profondo senso di giustizia che ha animato ogni Sua riflessione giuridica. La giustizia sostanziale spiegava e al tempo stesso animava il Suo impegno, che sarebbe riduttivo confinare ad una riflessione intellettuale sul ruolo del giurista. La sua passione per la giustizia faceva della Sua professione di giurista una vera e propria missione, che ha svolto con tenacia per tutto il corso della Sua vita. Prediligo utilizzare il termine "missione" piuttosto che "ruolo" perché il senso di giustizia era da Lui inteso come un preciso e indeclinabile impegno, che lo portava ad essere attore principale votato alla rimozione dei fattori che potessero impedire la piena attuazione di questo principio, posto a fondamento di tutte le Sue riflessioni. Un esempio di questo coraggio e della Sua grande tenacia mossa dal principio di giustizia, è stata la perseveranza con la

14 V. "I parenti naturali non sono parenti? La parola torna alla Corte costituzionale," nota a App. Roma, 27 dicembre 1999, in *Giust. civ.* 1999, 2000, p. 2473 ss., pubblicato in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. 2, cit. p. 1025 ss.; Id., "I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua", Nota a Corte Cost. 23 novembre 2000, n. 532, in *Giust. civ.*, 2001, p. 591 ss., pubblicato in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. 2, cit., p. 1037 ss.

15 Così testualmente BIANCA, C.M.: "I parenti naturali", cit., p. 1039.

16 Così testualmente Id.: "I parenti naturali", cit., p. 1039.

quale Egli ha perseguito l'obiettivo di realizzare il principio di unicità dello stato di figlio. Quando nel 2012, a causa di conflitti tra le forze politiche, la Riforma della filiazione stava vacillando, Egli scrisse ai politici di allora una lettera infervorata, sottolineando le ragioni etiche che rendevano urgente quella Riforma¹⁷: "In primo luogo ho rivolto un caldo appello alla Commissione affinché dia disco verde al disegno di legge sulla riforma della filiazione. Ho sottolineato, richiamando quanto scritto nell'appunto già inviato alla Commissione, che si tratta di una svolta di civiltà giuridica che non può essere ulteriormente procrastinata. È una svolta di civiltà reclamata da un'elementare esigenza di giustizia che non tollera la discriminazione dei figli basata sulla nascita".

Pur riconoscendo autonomia alle scienze giuridiche rispetto alle altre scienze, in uno scritto dal suggestivo titolo "Il diritto privato e la sfida sociale"¹⁸ egli così si esprimeva: "L'idea in sé corretta, che consente di identificare il giuridico al di là delle valutazioni riservate ad altre scienze, finisce tuttavia col tradursi anch'essa in una proposizione valutativa e addirittura in un precetto di azione dell'interprete, che dovrebbe appunto procedere al di fuori di ogni suggestione metagiuridica. Viene così a mancare ogni impegno ideologico, e ciò, anzi, è portato a vanto del giurista e quale segno della sua superiorità sulle parti sociali. In questo modo si viene tuttavia a dimenticare che il diritto c'è in quanto vi è una società che se ne serve, e che esso è pertanto un momento indissolubile di questa realtà «in funzione della quale esso si pone». Se il diritto è in funzione della società, assieme a questa deve cambiare anche il diritto. Ora il cambiamento al quale assistiamo investe alle radici una società che domanda giustizia sociale. Il giurista non può ignorare, appunto, che questa società si trasforma, e che essa non ha semplicemente bisogno di modificare le sue regole giuridiche ma ha piuttosto e soprattutto bisogno di un «diritto nuovo», di un diritto diverso che risponda alla fondamentale richiesta di giustizia sociale"¹⁹. In altre pagine dedicate al diritto naturale²⁰ egli ripropone il difficile rapporto tra diritto e giustizia ma non sottrae al giurista il compito di realizzare questo obiettivo: "Il giurista non può sottrarsi al problema della giustizia declinando la propria competenza, perché la giustizia fa parte dell'ordinamento. Concretizzando il discorso in relazione al nostro diritto può dirsi che il giurista deve indagare sulla giustizia già in quanto la legge «ingiusta» si pone contro l'ordinamento costituito ed è soggetta all'azione di annullamento"²¹. Nella Sua prospettiva la realizzazione della giustizia rappresenta un preciso impegno del giurista: "La ricerca della giustizia è allora un «impegno giuridico» che

17 Tale lettera è inclusa negli Atti della Commissione Giustizia della Camera e ringrazio il Dott. Carlo Rosetti per avermi portato a conoscenza della stessa.

18 Pubblicato in *Iustitia*, 1980, p. 213 ss. e in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., p. 141 e ss.

19 Così testualmente *op. ult. cit.*, p. 143.

20 "Riflessioni di un civilista sul diritto naturale", in SIRENA P. (a cura di), *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di A. Falzea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 39 ss.

21 Così testualmente *op. ult. cit.*, p. 42.

deve essere assolto dando a ciascuno ciò che gli spetta come diritto inviolabile... La costante ricerca di ciò che è moralmente dovuto è allora alla base dell'operare secondo giustizia. L'idea della giustizia come impegno continuo è mirabilmente espressa nella nota definizione di Ulpiano, dove il «ius» non è da intendere come il dato offerto al giurista ma come il risultato della sua ricerca su ciò che a ciascuno è dovuto secondo il senso del giusto²². La giustizia rappresenta così il fil rouge che percorre il Suo pensiero giuridico e spesso compare anche nei titoli dei Suoi scritti. Dallo scritto che riproduce il Convegno di Venezia del 1989 della Fondazione Cini, simbolicamente intitolato "Il familiare debole: l'impegno di giustizia del nuovo diritto di famiglia"²³ fino ad uno scritto più recente del 2000 intitolato "Verso un più giusto diritto di famiglia"²⁴. L'attenzione verso la giustizia è stata per mio padre una preoccupazione costante e un incentivo a migliorare il diritto di famiglia, anche quando sembrava che il più era stato fatto. Il senso di insoddisfazione restava tuttavia per quelle residue discriminazioni che, anche se meno vistose rispetto a quelle del passato, proprio per questo era più difficile rimuoverle. Egli infatti proprio dopo la grande Riforma del 1975, quando sembrava che tutto fosse stato risolto così si esprimeva: "... l'impegno di giustizia familiare non è certo esaurito... esso si presenta più difficile soprattutto perché le ingiustizie rimaste riguardano una cerchia ristretta di soggetti e sfuggono quasi del tutto all'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione. Si tratta quindi di ingiustizie «meno gravi», come se la gravità dell'ingiustizia potesse dipendere dal numero o dalla qualità di coloro che la subiscono"²⁵.

Questa tensione perenne per la giustizia si tacita solo quando, con la Riforma della filiazione, si riesce ad eliminare le residue discriminazioni e ad assicurare a tutti i figli gli stessi diritti fondamentali.

IV. L'UGUAGLIANZA E LA SOLIDARIETÀ QUALI VALORI COMPLEMENTARI ALLA GIUSTIZIA SOCIALE.

Il suo innato senso di giustizia che, come dicevo, ha legittimato e al tempo stesso dato un senso profondo alla missione del giurista, è felicemente integrato da due principi: l'uguaglianza e la solidarietà, principi che concorrono alla formazione della piattaforma valoriale del Suo pensiero.

Quanto al principio di uguaglianza, esso rappresenta la premessa assiologica per la realizzazione del principio di giustizia sostanziale. L'uguaglianza, da lui

22 Così testualmente *op. ult. cit.*, p. 45.

23 Pubblicato in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani, Venezia 23-26 Giugno 1989, Fondazione G. Cini, Padova, 1991, p. 87 ss. e in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. 2, cit., p. 865 ss.

24 "Verso un più giusto diritto di famiglia", *Iustitia*, 2012, p. 237 ss.

25 "Il familiare debole", cit., testualmente p. 870-871.

intesa sia come non discriminazione, sia come “parità reciproca e quindi come non assoggettamento all'altrui potere autoritario”²⁶ riceve un ordine sistematico nell'opera del 1977 dal titolo “Le autorità private”²⁷. In quella suggestiva opera, che ancora oggi viene reputata di grande attualità²⁸, mio padre smentiva l'assunto rassicurante e tradizionale del diritto privato quale diritto tra eguali e denunciava l'esistenza di rapporti privatistici connotati da autorità. In quelle pagine egli evidenziava l'importanza del principio di uguaglianza “perché il suo rispetto è una delle condizioni di una giustizia effettiva”²⁹. Nell'operare la distinzione tra autorità di fatto e autorità di diritto, egli, rilevava l'illegittimità di autorità familiari di diritto negli istituti della potestà maritale e della patria potestà: “Deve ribadirsi la illegittimità di una qualsiasi potestà maritale in quanto l'uguaglianza dei sessi esclude una situazione di incapacità della moglie in funzione della quale possa essere attribuito al marito un potere autoritario... Ugualmente inammissibile deve ritenersi l'idea di una potestà attribuita anche nell'interesse del genitore, portatore di un diritto sul figlio. La concezione di un'«appartenenza» del figlio al genitore, anche se resiste in una certa tradizione di pensiero, risponde anch'essa al modello di una struttura familiare arbitrariamente diseguale in sicuro contrasto con l'esigenza di riconoscere al minore pari ed integra dignità nell'ambito della comunità familiare”³⁰. Queste riflessioni anticipano di quarant'anni la Riforma della filiazione e mostrano quanto fossero per l'epoca lungimiranti e coraggiose. Altro riferimento specifico all'applicazione del principio di uguaglianza si rinviene in un saggio che raccoglie gli Atti di un Convegno napoletano del 1975 dedicato proprio al tema della uguaglianza tra coniugi³¹. Di quel saggio colpisce particolarmente il collegamento inusuale ma importante tra l'uguaglianza dei coniugi e l'uguaglianza dei figli. Il principio di uguaglianza, come detto, trova infine piena attuazione con la Riforma della filiazione, che realizza e porta a pieno compimento il principio di parità nei rapporti familiari. Di quella Riforma, oltre alle rivoluzioni più vistose, come quelle riguardanti la riconoscibilità dei figli nati tra parenti e quella relativa agli effetti del riconoscimento, colpiscono anche quelle soffuse ma non meno importanti, come la soppressione degli istituti successori della commutazione e della legittimazione, la modifica dei termini di prescrizione per le azioni di stato, la norma sulle disposizioni transitorie (art. 104 d.lgs. n. 154 del 2013) che ammette una deroga al principio di irretroattività³² proprio al fine di non operare discriminazioni

26 *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977, pubblicato in *Realtà sociale ed*, cit., p. 47 ss. e testualmente p. 51.

27 Opera citata alla nota precedente.

28 SIRENA, P.- ZOPPINI, A.: *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da “Le autorità private” di C.M. Bianca*, Roma TrE-Press, Roma, 2018.

29 *Le autorità private*, cit., testualmente, p. 5.

30 Così testualmente, *op. ult. cit.*, p. 56-58.

31 *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*. Convegno di Studi, Napoli, 14-15 dicembre 1973, Jovene, Napoli, 1975, p. 1 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., p. 371 ss.

32 Tale norma, nonostante le prime critiche, è stata giudicata dalla Corte costituzionale legittima in quanto il fondamento di tale eccezionale deroga al principio di irretroattività è il principio di uguaglianza, principio ispiratore della Riforma: Corte cost. 22 maggio 2013, n. 103.

tra i figli nati prima o dopo l'entrata in vigore della Riforma. Si tratta di disposizioni che tutte concorrono al risultato sistematico della unicità dello stato di figlio e quindi all'applicazione del principio di uguaglianza alla filiazione.

Altro principio che nella piattaforma assiologica del pensiero di mio padre si accompagna a giustizia e uguaglianza è il principio di solidarietà. Tale principio, al pari dell'uguaglianza, concorre alla realizzazione della giustizia sostanziale. Nel citato saggio: "Il diritto privato e la sfida sociale" mio padre così si esprimeva: "Spesso la logica dei rapporti privati non consente di assicurare alla persona la solidarietà di cui essa ha bisogno, ma un diritto ideologicamente impegnato in termini di giustizia sociale deve essere inteso a confrontare l'interesse dell'uno con l'interesse dell'altro e a reclamare la solidarietà della comunità quando il singolo rimane travolto. Si tratta appunto di quelle risposte globali che a volte si intravedono incompiutamente nei programmi politici e che la dottrina non riesce neanche a prospettare". In materia di diritto di famiglia la solidarietà quale veicolo della giustizia sociale assume nel Suo pensiero due diverse accezioni: 1) diritto di solidarietà del singolo nei confronti degli altri componenti del gruppo familiare; 2) diritto del singolo alla solidarietà da parte dello Stato. Secondo la prima accezione, la solidarietà si traduce in impegno di assistenza morale e materiale che tocca il rapporto tra i coniugi e il rapporto genitori-figli. Espressione di tale impegno di solidarietà viene riconosciuta nell'istituto della comunione legale in tempi in cui la donna non era ancora entrata nel mondo del lavoro: "Fondamento di questo regime è il principio di solidarietà coniugale che esige un più intenso riconoscimento della collaborazione del coniuge anche se non produttiva di un reddito di lavoro. I risparmi e gli investimenti realizzati durante la vita matrimoniale, pure se hanno ad oggetto denaro proveniente dal reddito di un coniuge, sono infatti generalmente il risultato del contributo dato da entrambi i coniugi sia mediante l'attività di lavoro esterno sia mediante la collaborazione prestata all'interno della famiglia"³³. Tale impegno di solidarietà permane anche dopo il fallimento del rapporto matrimoniale diventando solidarietà post-coniugale. Questa Sua felice formula, già utilizzata nei primi commenti della legge sul divorzio³⁴, ha dato un contributo decisivo alla giurisprudenza per la individuazione della natura dell'assegno divorzile³⁵: "L'estinzione del vincolo coniugale e dei doveri che vi ineriscono non cancella il fatto che i due coniugi sono stati marito e moglie. La realtà dell'unione realizzata

33 "Il regime della comunione legale", in BIANCA, C.M.: (a cura di), I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1 ss. e ora in *Realtà sociale ed vol. I*, t. 2, cit., p. 775 ss. e testualmente p. 776-777.

34 "Artt. 5, 6, 9 e 9-bis, Legge 1° dicembre 1970, n. 898", in *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto da Cian-Oppo-A. Trabucchi, VI, Pt. I, Padova, 1993, p. 313 ss. e ora in *Realtà sociale ed, vol. I*, t. 1, cit., p. 473 ss.; "Conseguenze personali e patrimoniali", in *La riforma del divorzio*, Atti del Convegno di Napoli, 22 maggio 1987, a cura di E. Quadri, Jovene, Napoli, 1989, p. 49 ss. e ora in *Realtà sociale ed, vol. I*, t. 2, cit., p. 737 ss.

35 V. C. S.U. 29 novembre 1990, n. 11490, con Sua nota: "Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le Sezioni unite della Cassazione hanno deciso", *Riv. dir. civ.* 1991, II, p. 221 ss. e ora in *Realtà sociale ed, vol. I*, t. 2, cit., p. 845 ss.

pone un'esigenza di solidarietà post-coniugale tanto più intensa quanto maggiore è stata l'attuazione dell'impegno di vita matrimoniale. Questa solidarietà post-coniugale costituisce il fondamento degli effetti di ordine patrimoniale a favore del coniuge divorziato³⁶. L'esigenza di assicurare tale solidarietà post-coniugale è stata da Lui ribadita anche in tempi recenti a seguito dei tentennamenti della giurisprudenza³⁷: "Pur se risolvibile il matrimonio è un vincolo sul quale i coniugi costruiscono il progetto della loro vita, e la vita vissuta nell'attuazione di questo progetto è una realtà esistenziale che il divorzio, consensuale o giudiziale, non cancella. Questa realtà non è cancellata perché il progetto di vita comune che i coniugi hanno vissuto, divenendo l'uno parte dell'esistenza dell'altro, rende doveroso il loro reciproco aiuto pur dopo lo scioglimento del vincolo"³⁸.

Con riferimento alla seconda accezione della solidarietà, quale diritto alla solidarietà, da far valere nei confronti dello Stato, restano simboliche le Sue riflessioni a proposito dell'aborto. La Sua impostazione ideologica volta a contrastare l'interruzione della vita umana non gli impediva, in forza del principio di solidarietà, di non dimenticare la condizione di solitudine della donna costretta ad abortire: "Bisognava e bisogna chiedersi quale concreta solidarietà sia possibile offrire alla donna spinta ad abortire per le sue circostanze personali o per le sue condizioni socio-economiche. Di questo la dottrina non si è minimamente preoccupata. Abbiamo una legge la quale prevede che la donna deve essere fatta consapevole dei suoi diritti di lavoratrice e di madre, e degli aiuti che essa potrà ricevere, senza dirci tuttavia quali siano questi diritti e questi aiuti. Il silenzio sta piuttosto ad indicare che non vi sono né diritti né aiuti e che la donna deve risolvere da sé il suo problema"³⁹. Lo stesso intendimento della solidarietà animerà la Sua preoccupazione costante per le famiglie indigenti, i cui figli vengono messi in stato di abbandono. Nella individuazione, già in tempi lontani, di *un diritto a crescere nella propria famiglia*⁴⁰ egli sottolineava la necessità di un intervento solidale dello Stato in favore delle famiglie bisognose, in ottemperanza al dettato costituzionale (art. 30): "L'esclusione di un diretto impegno dello Stato rientra in generale nella persistente diffidenza verso l'immediata operatività dei precetti costituzionali di tipo solidaristico nei rapporti della vita di relazione"⁴¹. L'esigenza di solidarietà nei confronti delle famiglie bisognose al fine di impedire la messa in stato di abbandono del minore è stata una Sua preoccupazione costante che lo ha

36 "Artt. 5, 6," cit., testualmente p. 493.

37 V. C. 10 maggio 2017, n. 11504 seguita da C. S.U. 11 Luglio 2018, n. 18287.

38 Così testualmente in "Le Sezioni unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale", *Fam. e dir.*, 2018, p. 955.

39 "Il diritto privato", cit., testualmente, p. 146 s.

40 "Abbandono del minore e diritto di crescere in famiglia: spunti in tema di adozione speciale", *Giust. civ.*, 1980, II, p. 178 ss. e in *Studi Saresi*, VII, Serie III, Anno acc. 1979-80, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p. 191 con il titolo: "La situazione di abbandono: in particolare, adozione e rilevanza della funzione di solidarietà", ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. 2, cit., p. 605 ss.

41 "Abbandono del minore", cit., testualmente, p. 609.

visto agire anche in qualità di legislatore. Con la Riforma dell'adozione del 2001 (L. 28 marzo 2001, n. 149) riuscì a far inserire una norma che proclama espressamente il diritto del minore di crescere in famiglia e una disposizione che espressamente prevede che "le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del minore alla propria famiglia e che lo Stato, le Regioni e gli enti locali sostengono con idonei interventi, nei limiti della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le famiglie in difficoltà al fine di prevenire lo stato di abbandono" (art. 1, comma 2, l. adozione nuovo testo). Tuttavia, la Sua missione non era finita. Costatata la mancata attuazione della norma, sia per mancanza delle risorse disponibili, che per difficoltà operativa di intervento da parte del giudice, non mancava di denunciare che "l'inerzia dell'Amministrazione che omette colposamente di sostenere le famiglie non in grado di mantenere adeguatamente i figli minori lede dunque diritti fondamentali dei genitori e dei figli... Si tratta precisamente del diritto dei genitori di crescere i propri figli minori e del diritto dei figli minori di crescere nella propria famiglia. Tali diritti esigono il rispetto ma esigono anche l'aiuto del potere pubblico, qualificandosi, per questo verso, come diritti fondamentali di solidarietà"⁴². Con la Riforma della filiazione fece inserire nella legge sulle adozioni una norma, l'art. 79-bis che prevede espressamente l'obbligo del giudice di segnalare ai comuni le situazioni di indigenza dei nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Ciò che mi preme qui ricordare è che la solidarietà, insieme alla giustizia e all'uguaglianza non erano solo principi nobili che erano alla base della piattaforma assiologica del Suo pensiero ma nel Suo caso hanno acquistato una valenza concreta in termini di impegno per quella che Lui ha dimostrato essere una vera e propria "missione" del giurista.

V. UNA QUESTIONE DI METODO: IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ E LA FEDELTÀ ALLA NORMA QUALE FATTORE DI INCENTIVAZIONE DELL'EVOLUZIONE DEL COSTUME.

Il contributo di Cesare Massimo Bianca resterebbe non sufficientemente compreso senza l'analisi della questione di metodo che egli ha applicato a tutti i Suoi scritti e che ha trovato un terreno particolarmente fecondo in materia di diritto di famiglia: il principio di effettività. Tale principio ha rappresentato il filo rosso del Suo pensiero e del Suo essere giurista. Non è un caso che la Raccolta dei Suoi scritti è intitolata "Realtà sociale ed effettività della norma". Il principio di effettività, condensato nella formula "Ex facto oritur ius" che dà il titolo ad un Suo

42 Così testualmente in "Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", *Giust. civ.*, 2001, p. 429 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. 2, cit., p. 1072.

noto saggio⁴³, nella derivazione del diritto dal fatto, attesta che “l’effettività della norma non è data dalla misura della sua osservanza ma dalla sua accettazione da parte del corpo sociale come norma giuridica”⁴⁴. Secondo questa impostazione metodologica “l’accettazione sociale della norma è fatto dal quale scaturisce il diritto”⁴⁵. Il principio di effettività è stato il metro dell’attività interpretativa e della fedeltà alla norma giuridica: “Il momento della fedeltà è nella verifica della norma secondo il significato in cui essa è effettivamente operante... Chi ad es., continuasse ad interpretare le norme del codice civile nel senso di una supremazia del marito nei confronti della moglie, basandosi sulla lettera e sull’originario significato della legge, proporrebbe un’interpretazione infedele perché non più rispondente alla norma effettiva”⁴⁶. Questa prospettiva metodologica, insieme alla Sua particolare sensibilità e lungimiranza, spiega il perché del Suo costante dialogo con la giurisprudenza: “Le applicazioni giurisprudenziali che si traducono in orientamenti consolidati conferiscono alla norma un significato che tende ad essere recepito nel tessuto sociale. Ciò si spiega in quanto di massima i consociati «conoscono» le norme così come esse sono applicate dalla giurisprudenza, e conformemente a tale conoscenza modellano i loro rapporti eseguendo prestazioni, osservando divieti, avanzando pretese”⁴⁷. Sostenitore di un fecondo e ineludibile dialogo tra dottrina e giurisprudenza, egli tuttavia non ha mai confuso il ruolo della giurisprudenza: “Prendere atto del principio di effettività non vuol dire tuttavia né conferire né riconoscere un potere normativo ai giudici né dare ingresso alla «consuetudine giurisprudenziale» come fonte del diritto. Le sentenze non sono infatti atti normativi. Proprio una norma di diritto effettivo delimita l’effetto giuridico delle sentenze al caso deciso escludendo la «vincolatività» dei precedenti”⁴⁸. Nel diritto di famiglia, condizionato dal costume e in continua evoluzione, il principio di effettività spiega il vivace e sempre moderno apporto del Suo pensiero, mai ancorato a pregiudizi o stantie categorie giuridiche, ma corrente in costante movimento: “A chi afferma l’immutabilità del diritto, fissato nel testo scritto, deve invece dirsi che esso “si muove», che esso è nella realtà della sua esistenza, e questa realtà trascende i testi di legge per immedesimarsi nella vita dell’ordinamento che si evolve nella società e

43 “Ex facto oritur ius”, *Riv. dir. civ.*, 1995, I, p. 787 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., p. 189 ss. Il tema era stato da Lui trattato già precedentemente nel saggio: “Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in *Estudios de derecho civil en honor del prof. Castán Tobenas*, vol. II, Universidad de Navarra, Pamplona, p. 61 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., 35 e ss.

44 Così testualmente “Ex facto oritur”, cit., p. 202.

45 Così testualmente “Ex facto oritur”, cit., p. 205.

46 Così testualmente nel saggio: “Interpretazione e fedeltà alla norma”, in *Scritti in onore di Pugliatti*, I, I, Giuffrè, Milano, 1978, p. 147 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., p. 138-139.

47 Così testualmente “Ex facto oritur”, cit., p. 207.

48 Così testualmente “Ex facto oritur”, cit., p. 203-204.

con la società⁴⁹. La concretezza del Suo essere giurista è anche la ragione del Suo costante dialogo con il mondo forense⁵⁰.

L'applicazione e la fedeltà al principio di effettività, specialmente nel delicato settore del diritto di famiglia, ha consentito a mio padre di essere sempre attento all'evoluzione del costume e della società e di comprendere la vitalità delle norme, sulla base della loro effettività e quindi della loro concreta applicazione. L'attenzione al fatto, alla applicazione giurisprudenziale, al costume come fattori tutti concorrenti ad evidenziare l'effettività della norma giuridica, non lo hanno tuttavia portato a svalutare la forza propulsiva della norma giuridica, quale fattore di incentivazione dell'evoluzione della società. Egli si rendeva perfettamente conto che in determinati casi solo la norma giuridica ha la forza di sradicare pregiudizi legati ad un costume che, benché attestante l'effettività della norma giuridica, era decisamente in contrasto con il principio della giustizia sostanziale: "Il mio convincimento è che la regola giuridica esiste solo nella sua effettiva operatività di regola del corpo sociale: il diritto di una società è quello che una società concretamente assume ed osserva come norma di condotta e di ordine. D'altra parte, è anche vero che lo stesso fondamento sociale in cui prende vita la regola giuridica può essere una realtà non rispondente a più mature istanze di giustizia sociale. Ora, di fronte ad una realtà moralmente inadeguata non si tratta semplicemente di accertare il diritto vigente: alla coscienza del giurista si pone anche e soprattutto il problema del mutamento del diritto attraverso il mutamento della realtà sociale che lo esprime. Nel mutamento di questa realtà un ruolo importante è certamente svolto dalla legge scritta: perché la legge scritta – che è condizionata al dato sociale per la sua stessa esistenza e qualificazione di norma di diritto – è a sua volta uno dei principali fattori di sollecitazione e di influenza del costume. A tale rilievo non si sottrae l'istituto della famiglia, poiché la coscienza di una definizione legislativa delle posizioni reciproche, accompagnata al sentimento di superiorità e coercibilità dell'ordine formale della legge, tende a incidere direttamente o indirettamente anche sugli aspetti personali delle relazioni familiari"⁵¹. In questo circolo ermeneutico che muove dal fatto al diritto e ancora dal diritto al fatto, risiede la chiave della Sua missione di giurista. Egli, nel corso dello svolgimento del Suo pensiero giuridico che ha coperto tutto l'arco della Sua vita, è stato un giurista attento al dato sociale e ha trovato nel dialogo costante con la giurisprudenza la ragione profonda dell'intendimento del diritto quale strumento a servizio della società e dell'uomo. Ma la Sua missione di giurista, soprattutto nel settore del diritto di famiglia, l'ha visto partecipare attivamente anche in qualità di legislatore, proprio per la fiducia che egli ha riposto nella legge scritta, quale fattore

49 Così testualmente "Ex facto oritur", cit., p. 211.

50 V. il commovente ricordo di SPASARI, L.: "In ricordo del", cit. p. 3 ss.

51 "Lo pseudo-riconoscimento dei", cit., p. 303-304.

di modificazione del dato sociale. In questa complementarietà delle funzioni del giurista è custodito il Suo insegnamento.

VI. IL RUOLO DELLA DOTTRINA E IL MESSAGGIO AI GIOVANI.

Altro e attuale insegnamento che si trae dal Suo pensiero e dalla metodologia ad esso applicata riguarda il ruolo della dottrina. Troppo spesso negli ultimi anni si lamenta il ruolo ancillare della dottrina rispetto alla giurisprudenza, rievocando con nostalgia i tempi in cui era la dottrina ad orientare le decisioni dei giudici e le scelte del legislatore. In queste riflessioni di teoria generale del diritto, non mancano denunce dirette o velate alla giurisprudenza, che assume la veste del legislatore e quindi travalica le sue funzioni.

L'esempio e l'analisi del Suo essere giurista e del Suo insegnamento, dimostra che la questione riguardante il ruolo della dottrina non è legata al tempo e all'evoluzione della società, ma all'intendimento della funzione e del ruolo del giurista nella società. Come ho cercato di evidenziare in queste pagine, la piattaforma assiologica che sta a fondamento del Suo pensiero, ha dimostrato che il diritto e quindi gli scritti della dottrina non sono solo colte e raffinate elaborazioni intellettuali ma strumenti potenti per realizzare un migliore assetto degli interessi dell'individuo e quindi della società. L'idea di fondo che il diritto è il principale strumento per la realizzazione degli interessi dell'uomo e che l'uomo è al centro di tutte le elaborazioni dottrinali, è il messaggio che personalmente custodisco nel cuore. Sempre secondo il Suo insegnamento, non si tratta di riacquistare un ruolo di primazia della dottrina, in competizione con quello della giurisprudenza e del legislatore, ma di intendere che, oggi più che ieri, data la complessità dell'ordinamento giuridico, i medesimi obiettivi di giustizia, solidarietà e uguaglianza possono essere perseguiti solo attraverso un dialogo tra dottrina, legislatore e giurisprudenza. Concludo queste pagine riportando un commovente messaggio di speranza sul ruolo del diritto e dell'interprete nella società. Si tratta di un messaggio dedicato ai giovani e contenuto in un passaggio della Sua Prolusione al corso di Diritto civile letta il 3 marzo 1964 nella sede della Facoltà di Giurisprudenza di Catania (Villa Cerami)⁵²: "La consapevolezza della relatività della forza vincolante della legge non è per altro, io credo, un riconoscimento del decadimento del diritto, e con questo, della nostra civiltà. Tale consapevolezza, anzi, segna il momento di un più intenso richiamo del giurista alla necessità del suo personale contributo per l'attuazione del diritto e alla sua responsabilità nell'indirizzare questa attuazione con sostanziale riguardo ai valori in cui egli conosce e accetta la sua civiltà. Soprattutto ai giovani che, dopo i primi entusiasmi,

52 "L'autonomia dell'interprete a proposito del problema della responsabilità contrattuale", in *Studi in onore di Zingali*, III, Giuffrè, Milano, 1965, p. 159 ss., già prima in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, p. 478 ss. e ora in *Realtà sociale ed*, vol. I, t. I, cit., p. 3 ss.

sono presi dallo sconforto constatando come la legge scritta sia spesso inadeguata alle loro aspirazioni e, più oltre, come alla legge scritta non corrisponda neppure la vita pratica del diritto, io penso che si debba dire che il diritto è una realtà umana affidata alle loro azioni e alle loro coscienze, cioè, in definitiva, ai loro ideali politici, sociali, morali, religiosi. Nella capacità di trovare e credere in questi ideali e di farli valere attraverso il diritto, sono riposte, più che in una incondizionata fede nel precetto legislativo, le speranze della società"⁵³.

53 Così testualmente *op. ult. cit.*, p. 33.

BIBLIOGRAFIA

AULETTA, T.: Ricordo pubblicato sul Bollettino dell'Università degli Studi di Catania il 10 settembre 2020

BIANCA, C.M.: "Abbandono del minore e diritto di crescere in famiglia: spunti in tema di adozione speciale", *Giust. civ.*, 1980, II, p. 178 ss.

BIANCA, C.M.: "Artt. 5, 6, 9 e 9-bis, Legge 1° dicembre 1970, n. 898", in *Commentario al diritto italiano della famiglia* diretto da Cian-Oppo-A. Trabucchi, VI, Pt. I, Padova, 1993, p. 313 ss.

BIANCA, C.M.: "Conseguenze personali e patrimoniali", in *La riforma del divorzio*, Atti del Convegno di Napoli, 22 maggio 1987, a cura di E. Quadri, Jovene, Napoli, 1989, p. 49 ss.

BIANCA, C.M.: "Ex facto oritur ius", *Riv. dir. civ.*, 1995, I, p. 787 ss.

BIANCA, C.M.: "I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua", *Giust. civ.*, 2001, p. 591 ss.

BIANCA, C.M.: "I parenti naturali non sono parenti? La parola torna alla Corte costituzionale," *Giust. civ.* 1999, 2000, p. 2473 ss.

BIANCA, C.M.: "I rapporti personali nella famiglia e gli obblighi di contribuzione", in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985 dedicato alla memoria del Prof. Luigi Carraro, Padova, 1986, p. 74 ss.

BIANCA, C.M.: "Il diritto privato e la sfida sociale", *Iustitia*, 1980, p. 213 ss.

BIANCA, C.M.: "Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in *Estudios de derecho civil en honor del prof. Castàn Tobenas*, vol. II, Universidad de Navarra, Pamplona, p. 61 ss.

BIANCA, C.M.: "Il regime della comunione legale", in BIANCA, C.M.: (a cura di), I, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1 ss.

BIANCA, C.M.: "Interpretazione e fedeltà alla norma", in *Scritti in onore di Pugliatti*, I, I, Giuffrè, Milano, 1978, p. 147 ss.

BIANCA, C.M.: "L'autonomia dell'interprete a proposito del problema della responsabilità contrattuale", in *Studi in onore di Zingali*, III, Giuffrè, Milano, 1965, p. 159 ss.

BIANCA, C.M.: "La situazione di abbandono: in particolare, adozione e rilevanza della funzione di solidarietà", in *Studi Sassaresi*, VII, Serie III, Anno acc. 1979-80, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p. 191.

BIANCA, C.M.: "Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", *Giust. civ.*, 2001, p. 429 ss.

BIANCA, C.M.: "Le Sezioni unite sull'assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale", *Fam. e dir.*, 2018, p. 955.

BIANCA, C.M.: "Natura e presupposti dell'assegno di divorzio: le Sezioni unite della Cassazione hanno deciso", *Riv. dir. civ.* 1991, II, p. 221 ss.

BIANCA, C.M.: "Riflessioni di un civilista sul diritto naturale", in SIRENA P. (a cura di), *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di A. Falzea*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 39 ss.

BIANCA, C.M.: "Verso un più giusto diritto di famiglia", *Iustitia*, 2012, p. 237 ss.

BIANCA, C.M.: *Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, Convegno di Studi, Napoli, 14-15 dicembre 1973, Jovene, Napoli, 1975, p. 1 ss.

BIANCA, C.M.: *Famiglia (diritti di)*, in *Noviss. Dig it.*, VII, Torino, 1961, p. 68 ss.

BIANCA, C.M.: *Il divieto del patto commissorio*, Giuffrè, Milano, 1957

BIANCA, C.M.: Il familiare debole: l'impegno di giustizia del nuovo diritto di famiglia", *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani, Venezia 23-26 Giugno 1989, Fondazione G. Cini, Padova, 1991, p. 87 ss.

BIANCA, C.M.: *La legge italiana conosce solo figli*", *Riv. dir. Civ.*, 2013, p. 1 ss.

BIANCA, C.M.: *La riforma del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione "Giorgio Cini" nei giorni 30 aprile – 1° maggio 1967, Padova, 1967, p. 183 ss.

BIANCA, C.M.: *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977

BIANCA, C.M.: *Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici*, Milano, 2002

BIANCA, M. "Ricordo di mio padre Cesare Massimo Bianca", *Vita not.*, 2020, p. 1097 ss.

DEL GIUDICE, A.: "Ricordo del Professore Massimo Bianca", *Rivista della famiglia e delle persone*, in via di pubblicazione.

GARLATTI, C.: "Un ricordo del Prof. Cesare Massimo Bianca", in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Tomo, I, XXIII, in corso di pubblicazione

PATTI, S.: "C.M. Bianca e il diritto di famiglia", *Familia*, 2020, p. 667 ss.

SIRENA, P.- ZOPPINI, A.: *I poteri privati e il diritto della regolazione. A quarant'anni da "Le autorità private" di C.M. Bianca*, Roma TrE-Press, Roma, 2018.

SIRENA, P.: *Foreward to the Third Edition of Introduction to Private Law*, 3° ed., Il Mulino, Bologna, 2021

SPASARI, L.: "In ricordo del Prof. Cesare Massimo Bianca", *Temi romana*, 2020, p. 3 ss.

TROIANO, S.: "En recuerdo del Prof. Cesare Massimo Bianca", *La Ley*, 2020, p. 9 ss.